



COMUNE
DI CERVIA

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA E DI MARE TERRITORIALE PER LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO ED ANNESSO PARCHEGGIO NELL’AMBITO PORTUALE DI CERVIA- Risposta a quesiti Vs. nota del 17.01.2017

Quesito n. 1: in relazione all’art. 2 dello schema di concessione allegato al bando ed alle locuzioni “.....fatti salvi i diritti costituiti nel corso della concessione precedente per quei soggetti che hanno stipulato contratti di durata pluriennale la cui scadenza è prevista ad una data posteriore all’intervenuta dichiarazione di decadenza (.....) A tal uopo il concessionario riconosce il diritto all’occupazione dei posti ormeggio, ovvero degli altri diritti di godimento per spazi compresi nel bene oggetto della presente concessione, per gli utenti che siano in grado di comprovare la costituzione di contratti di ormeggio con la precedente gestione ovvero contratti di locazione o di uso e che siano stati conclusi prima dell’intervenuta dichiarazione di decadenza. (.....)”

Il concessionario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda dal precedente concessionario che non abbiano carattere personale.....”, si precisa che saranno confermati i rapporti contrattuali stipulati dal precedente concessionario, aventi ad oggetto i diritti di ormeggio, nonché i rapporti contrattuali aventi ad oggetto diritti di utilizzo di aree e porzioni del manufatto, ai fini dello svolgimento delle rispettive attività, restano esclusi quelli a carattere personale.

Il nuovo concessionario potrà rideterminare i costi delle utenze, le spese di gestione ed i corrispettivi dovuti per i vari servizi offerti.

Quesito n. 2: in relazione all’art. 2 dello schema di concessione ed alle locuzioni “...in grado di comprovare la costituzione di contratti (...) conclusi prima dell’intervenuta dichiarazione di decadenza.”, si precisa che saranno confermati e ritenuti validi i rapporti contrattuali stipulati in data anteriore rispetto alla data in cui è intervenuta la decadenza della concessione demaniale. Ai fini dell’accertamento della data di stipula, si applicherà la disciplina prevista dall’art. 2704 del Codice Civile.

Quesito n. 3: in relazione alla richiesta di posticipare il pagamento del canone di €. 58.813,83 oltre ad imposta regionale 5% si conferma che, ai sensi della vigente normativa in materia di concessioni demaniali marittime, la corresponsione dei canoni deve avvenire in via anticipata.

Quesito n. 4: in relazione al bando di gara con riferimento ai paragrafi DURATA DELLA CONCESSIONE E PROCEDURA - CANONE DELLA CONCESSIONE ed alla locuzione “.....salvo conguaglio.....” si precisa che il canone così come determinato nel bando di gara potrà essere oggetto di futuri conguagli dovuti ad un’eventuale diversa durata della concessione rispetto ai 12 mesi previsti e/o effetto di rideterminazione all’atto della definizione delle procedure attualmente in corso di incameramento del bene tra le pertinenze dello Stato, in rapporto alle porzioni di pertinenza che saranno destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 03 del D.L. n. 400/93 così come convertito con Legge n. 494/93.

Quesito n. 5: in relazione alle informazioni richieste in merito agli obblighi di cui all’art. 5 del regolamento del Porto Turistico n. 214 del 18/07/2012 si precisa che, tenuto conto del periodo estremamente limitato dell’affidamento, il concessionario sarà tenuto esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire la funzionalità in sicurezza del porto turistico e l’erogazione dei servizi indispensabili.



Si precisa che i fanali di cui al punto 9 dell'art. 3 dello schema di concessione, sono da intendersi i fanali presenti all'interno della darsena, mentre il concessionario non sarà tenuto alla manutenzione ordinaria dei 2 fari esterni al porto gestiti attualmente da Hera Luce, in quanto strumenti a servizio dell'intero ambito portuale quali ausili della navigazione.

Quesito n. 6: in relazione alle informazioni richieste in merito all'importo dovuto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti dalla concessione si precisa che la garanzia dovrà essere pari ad € 5.881,38.

Si conferma, infine, che l'indicazione dell'art. 5 alle pagg. 7 e 9 del bando di gara è frutto di un refuso di cui non tenere conto e che nell'atto di concessione definitivo dopo la parola Assicurazione verrà inserita la dicitura Istituto di Credito.

Il Dirigente del Settore
Cultura, Turismo, Servizi al Cittadino
Arch. Daniela Poggiali